



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2014/2256(INI)

25.3.2015

PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

Relatore per parere: Catherine Stihler

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. plaude all'impegno della Commissione in merito all'ulteriore sviluppo dell'agenda digitale dell'UE, comprese le problematiche del diritto d'autore, nel corso del mandato della nuova Commissione; plaude al programma di lavoro della Commissione per il 2015, nella misura in cui esso promette di realizzare un pacchetto sul mercato unico digitale in cui rientri una proposta legislativa con l'obiettivo di modernizzare le norme sul diritto d'autore per renderle adatte all'era digitale;
2. sottolinea la necessità di modificare il quadro normativo dell'UE in materia di diritto d'autore al fine di garantire un'equa remunerazione e un'adeguata protezione ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi dinanzi alle nuove richieste dei consumatori e alle sfide poste dall'economia e dalla società digitale; sottolinea inoltre che le norme modernizzate in materia di diritto d'autore dovrebbero salvaguardare un giusto equilibrio fra tutte le parti interessate: consumatori, utenti, creatori e titolari di diritti;
3. sottolinea che la regolamentazione globale e coerente del mercato digitale è un prerequisito indispensabile per la crescita economica;
4. osserva che la direttiva 2001/29/CE (direttiva Infosoc) è stata adottata nel 2001 e che, da allora, l'utilizzo digitale e la fornitura di materiale soggetto al diritto d'autore ha subito un cambiamento e un impressionante aumento; evidenzia la necessità che la Commissione risponda agli sviluppi tecnologici e adatti la normativa attuale alle sfide esistenti ed emergenti;
5. evidenzia il fatto che le differenze legislative negli Stati membri diano luogo a incertezze giuridiche che ostacolano la creazione del mercato unico digitale e l'accessibilità transfrontaliera dei contenuti protetti dal diritto d'autore;
6. ricorda che il valore generato nell'economia digitale dalle opere protette dal diritto d'autore deve essere condiviso equamente con gli aventi diritto; invita la Commissione a valutare la portata e l'impatto di tale trasferimento di valore a favore degli intermediari tecnici digitali;
7. rammenta che il diritto d'autore e i diritti connessi svolgono un importante ruolo in quanto proteggono e stimolano tanto l'elaborazione e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi quanto la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo, concorrendo così a un miglioramento della competitività, dell'occupazione e dell'innovazione in vari settori industriali dell'UE di modo che qualsiasi armonizzazione del diritto d'autore debba essere intrapresa a un elevato livello di protezione e riconoscere i cambiamenti nel comportamento dell'utente; osserva che il necessario adeguamento della direttiva 2001/29/CE all'era digitale può probabilmente creare nuove imprese e start-up che rappresenteranno una fonte di posti di lavoro del futuro per i giovani;

8. sottolinea che il diritto d'autore è efficace solo nella misura in cui lo sono le misure di attuazione in vigore per tutelarlo e che, al fine di garantire un settore creativo fiorente e innovativo, l'applicazione del diritto d'autore deve essere solida; sottolinea inoltre che l'applicazione delle norme sul diritto d'autore dovrebbe essere proporzionata e che qualsiasi limitazione dei diritti degli utenti deve essere sancita dalla legge;
9. ritiene che la modernizzazione delle norme sul diritto d'autore nell'UE sia incompleta senza un aggiornamento della direttiva 2000/31/CE relativa al commercio elettronico e suggerisce che la Commissione europea debba considerare azioni in tal senso;
10. riconosce che lo scopo del diritto d'autore consiste nel tutelare meglio i diritti di tutte le categorie di titolari di diritti, in modo da consentire loro di ottenere un'adeguata remunerazione per i loro sforzi, quando altri utilizzano la loro opera, e da incoraggiare così la creatività futura; rammenta che, sebbene le industrie culturali e creative occupino oltre sette milioni di persone e contribuiscano per il 4,5% al PIL dell'UE e, secondo lo studio del Parlamento europeo sul costo della non Europa, 223 000 posti di lavoro saranno creati dal mercato unico digitale entro il 2020, nonostante la crescita giornaliera dei servizi, delle tecnologie e delle opzioni che consentono al grande pubblico di accedere alle opere creative, i guadagni dei titolari di diritti in tale settore industriale continuano a diminuire; sottolinea l'importanza di un'efficace protezione del diritto d'autore e la necessità di sensibilizzare i consumatori in merito alle conseguenze derivanti dalla violazione del diritto d'autore e dei diritti connessi;
11. sottolinea la necessità di rafforzare la posizione negoziale degli autori e dei creatori nella catena del valore nell'era digitale;
12. evidenzia il fatto che le disposizioni degli Stati membri sul diritto d'autore e sui diritti connessi varino notevolmente e che l'esclusiva accordata dal diritto d'autore al titolare dello stesso sia – in linea di principio – limitata alle frontiere territoriali dello Stato membro dove tale diritto è stato accordato; ritiene che dette restrizioni territoriali spesso determinino una frammentazione del mercato e forti divergenze nell'applicazione in tutta l'UE; rammenta che il mercato europeo non è omogeneo e che i mercati nazionali si evolvono a ritmi diversi; rammenta altresì che le preferenze dei consumatori e i modelli di consumo e, pertanto, anche i contenuti, corrispondono ad aspettative specifiche in ogni Stato membro;
13. sottolinea l'importanza di una chiara comunicazione ai consumatori in merito alle rappresentazioni dei contenuti che stanno acquistando in conformità della direttiva dell'UE sui diritti dei consumatori;
14. ritiene che sia opportuno compiere uno sforzo comune nella lotta alle violazioni del diritto d'autore nell'UE al fine di garantire la protezione del diritto d'autore e un'equa remunerazione per gli autori dei contenuti online protetti dal diritto d'autore;
15. pone l'accento su come la frammentazione territoriale possa costringere gli utenti che aspirano a offrire servizi connessi ai contenuti in tutta l'UE a procurarsi più licenze; sottolinea che le differenze nelle limitazioni e nelle eccezioni generano troppo spesso spese giudiziarie aggiuntive e incertezza giuridica, minando pertanto l'innovazione e gli investimenti e contribuendo in alcuni casi alla concentrazione del mercato; invita la

Commissione a esaminare quale delle eccezioni e limitazioni facoltative di cui alla direttiva 2001/29/CE possa essere convertita in obbligatoria, in modo da consentire la parità di accesso alla diversità culturale a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno e migliorare la certezza del diritto;

16. rammenta che ai consumatori è negato troppo spesso l'accesso a taluni servizi connessi ai contenuti per ragioni geografiche, il che è contrario all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE in merito all'applicazione delle quattro libertà del mercato interno; esorta pertanto la Commissione a proporre soluzioni adeguate per migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei servizi per i consumatori e dei contenuti protetti da diritto d'autore;
17. reputa che i consumatori dovrebbero poter acquistare contenuti on line in un altro Stato membro; sottolinea che è opportuno fornire ai consumatori, al momento dell'acquisto di una licenza digitale, informazioni chiare anche sulle limitazioni geografiche dell'utilizzo di tali contenuti; evidenzia il fatto che la produzione creativa dell'Europa sia una delle sue risorse più ricche e che coloro che desiderino utilizzarla debbano essere in grado di pagare per farlo, anche quando viene venduta solo in un altro Stato membro;
18. ritiene che, sebbene sia necessario trovare soluzioni in grado di garantire la portabilità dei servizi, vale a dire quando i consumatori si spostano tra diversi Stati membri, sia estremamente importante tutelare la scelta dei consumatori in merito all'accesso a contenuti culturali diversi, anche dal punto di vista linguistico;
19. sottolinea l'importanza di garantire maggiore chiarezza e trasparenza del regime sul diritto d'autore per gli utenti dei diritti d'autore, in particolare con riferimento ai contenuti generati dagli utenti e alle imposte sui diritti d'autore, di promuovere la creatività, l'ulteriore sviluppo di piattaforme online e di garantire un'adeguata remunerazione dei titolari del diritto;
20. ribadisce l'importanza di un quadro per i diritti d'autore moderno favorevole alla concorrenza e attento ai consumatori che risponda alle sfide dell'ambiente digitale; riconosce la necessità di un approccio olistico nella modernizzazione delle norme sul diritto d'autore per affrontare le frammentazioni esistenti del mercato, in particolare per la gestione dei diritti online e per garantire un ambiente sicuro, adeguato e protetto per i consumatori, i creatori e gli utenti dei diritti d'autore;
21. plaude pertanto all'adozione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti, che fornisce il giusto equilibrio tra l'accesso del pubblico alle opere culturali, la facilità di gestione dei diritti per gli utenti e un'adeguata remunerazione per i creatori; ritiene che l'attuazione di tale direttiva determinerà un insieme di norme più chiare su scala dell'UE, che porterà a un'infrastruttura di concessione delle licenze più celere e flessibile adatta all'utilizzo specifico; rileva tuttavia che la frammentazione persiste e che è necessario tener conto delle risoluzioni, anche nell'ambito di approcci comuni che riguardano lo scambio transfrontaliero di opere, cosa che è necessaria per completare il mercato unico digitale;
22. ritiene necessario definire soluzioni equilibrate in grado di contribuire a superare e/o migliorare l'accesso transfrontaliero e la portabilità dei prodotti e dei servizi, che risultano

essenziali per consentire ai consumatori di ottenere i servizi e i prodotti che desiderano, dove e quando li desiderano, in modo legale e autorizzato, in base alle nuove richieste dei consumatori stessi; ritiene che la diversità culturale dell'Europa risieda nel cuore dell'identità europea e debba essere favorita e promossa tra gli Stati membri;

23. sottolinea che i consumatori spesso fanno fronte a varie limitazioni e il concetto di diritti dei consumatori nel quadro per i diritti d'autore è molto spesso assente; invita la Commissione a valutare l'efficacia della legge vigente sul diritto d'autore da una prospettiva dei consumatori e a elaborare un insieme di diritti dei consumatori chiari ed estesi;
24. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un livello di armonizzazione più elevato e un quadro armonizzato per le eccezioni e le limitazioni, che non arrechi danni ai titolari del diritto, sia conforme alle aspettative dei consumatori, promuova la creatività e l'innovazione e si adegui al progresso tecnologico nell'ambiente digitale; incoraggia gli Stati membri a far uso di eccezioni in modo mirato e tecnologicamente neutro; sottolinea l'importante ruolo svolto dalle eccezioni e dalle limitazioni concordate per ragioni legate all'interesse del pubblico – a fini di ricerca, educativi e d'insegnamento – nell'offrire l'accesso alla conoscenza, nonché nell'incoraggiare la partecipazione culturale e sociale; esorta la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'inserimento dei libri digitali nei sistemi dei prestiti, a condizione che siano stati prima raggiunti tutti i necessari accordi per garantire un'equa remunerazione e il rispetto dei diritti dei titolari degli stessi; esorta la Commissione e gli Stati membri a prevedere un'eccezione aggiornata che consenta alle biblioteche, agli archivi e ai musei di rendere disponibili all'accesso online da parte del pubblico le opere protette contenute nelle loro collezioni, che non sono più attivamente gestite dai loro titolari del diritto;
25. plaude al dialogo strutturato con le parti interessate "Licenze per l'Europa", varato nel 2013 dalla Commissione; ritiene che l'impegno delle parti interessate di pertinenza e la condivisione delle migliori pratiche siano essenziali, se si deve conseguire una più omogenea attuazione delle leggi sul diritto d'autore basata sulle prove nell'intera UE; chiede alla Commissione di monitorare e riferire in merito all'attuazione degli impegni assunti nel dialogo "Licenze per l'Europa";
26. evidenzia l'importanza di promuovere una maggiore interoperabilità tra i software e i terminali, in quanto l'assenza di interoperabilità riduce la concorrenza nell'UE e frena l'innovazione; rileva che l'assenza di interoperabilità impedisce a nuovi servizi di contenuti di svilupparsi, a scapito di creatori desiderosi di ampliare il proprio pubblico nell'insieme del territorio europeo; ritiene che l'assenza di interoperabilità possa portare alla posizione dominante di un particolare prodotto sul mercato il quale, a sua volta, soffoca la concorrenza e limita la scelta dei consumatori nell'UE;
27. evidenzia l'importanza di eccezioni ai diritti d'autore che consentano un rafforzamento dell'accessibilità ai contenuti digitali per le persone con disabilità; riconosce che l'incapacità di acquistare contenuti in un formato adeguato per gli utenti con disabilità costituisce anche per le imprese un ostacolo agli scambi commerciali; riconosce inoltre che l'incapacità di acquistare contenuti in un formato adeguato che possa fornire assistenza agli utenti con disabilità riduce la produzione culturale e l'offerta di contenuti

disponibili negli Stati membri; sottolinea che qualsiasi modifica normativa in tale ambito deve garantire l'accessibilità per le persone con disabilità alle opere e ai servizi contenenti diritti d'autore e diritti connessi e adeguarsi all'ambiente digitale;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.3.2015
Esito della votazione finale	+: 34 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov